


Publicato il 11/05/2022

N.00542 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 00668/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2022, proposto da

Fallimento Lombarda Petroli in Liquidazione e Immobiliare Villasanta S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21

contro

Comune di Villasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento del Comune di Villasanta prot. 0006584 del 24.03.2022, notificato in pari data, recante arresto del procedimento di conferenza di servizi

indetta in data 1.03.2022 e contestuale diniego di approvazione del nuovo progetto per l'autorizzazione alla riqualificazione dell'impianto di distribuzione carburanti esistente di cui all'istanza prot. 5075 del 8.03.2022 in adeguamento a prescrizioni regionali,

b) della nota del comune di Villasanta prot. 4524 del 01.03.2022 recante indizione di conferenza di servizi in modalità asincrona per la valutazione del precedente progetto di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti esistente di cui alla precedente istanza del 5.01.2021,

nonchè per la condanna

del Comune di Villasanta al risarcimento dei danni patiti e patienti, da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasanta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, con riferimento alla mancata indizione della conferenza di servizi sulla istanza del privato, così come riformulata in sede procedimentale;

che tale conferenza di servizi, in relazione all'importanza degli interessi coinvolti, alla conflittualità delle parti in causa e alla particolare complessità della determinazione da assumere, deve svolgersi in modalità sincrona, con necessaria partecipazione, oltre che di tutti gli attori istituzionali previsti dalla normativa di

settore, anche dei rappresentanti delle parti ricorrenti;
che l'avvio delle formalità contemplate dal modulo procedimentale indicato deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
che i ricorrenti sono esposti al pericolo grave e irreparabile di perdere definitivamente la possibilità di realizzare un progetto astrattamente molto rilevante per l'operatività e il buon andamento delle due procedure concorsuali coinvolte nella vicenda;
che, pertanto, sussistono, entro i limiti appena esposti, i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame.

Rinvia per il prosieguo della trattazione dell'incidente cautelare alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

